

Allegato “B”

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione sociale

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: **“Tecno S.p.A. Società Benefit”**, in forma abbreviata **“Tecno S.p.A. SB”** (la **“Società”**).
- 1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 – Sede legale

- 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Napoli all’indirizzo risultante all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi, nonché a norma dell’articolo 2365, secondo comma del codice civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all’estero con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Domicilio

- 3.1 Per quanto concerne i rapporti con la Società il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata (ove posseduto) dei soci sono quelli risultanti dai libri sociali, salvo diversa elezione comunicata per iscritto al Consiglio d’Amministrazione.

Articolo 4 – Durata

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). La Società potrà essere sciolta anticipatamente o la relativa durata prorogata, una o più volte con delibera dell’Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Oggetto

- 5.1 La società ha per oggetto, in via prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni, sia dirette che indirette, in società italiane o estere, costituite o costituende, di qualsiasi tipo, esercitanti qualunque attività economica, al fine di stabile investimento e non di collocamento, con esclusione in ogni caso dell’esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

Nell’ambito della suddetta attività, la società potrà inoltre:

- esercitare attività di coordinamento tecnico, gestionale, commerciale, strategico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti al medesimo gruppo, nonché tra queste e soggetti terzi, al fine di realizzare sinergie industriali ed economiche;
- concedere finanziamenti alle società partecipate e/o facenti parte del medesimo gruppo, con fondi propri, sempre nei limiti di cui alla normativa vigente e non nei confronti del pubblico;
- effettuare servizi infragruppo di tesoreria accentrata, comprendenti incassi, pagamenti e trasferimenti di fondi, anche mediante accentramento e gestione dei flussi finanziari, con addebito e accredito degli oneri e interessi connessi.
- Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, la società potrà altresì ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso, esclusivamente da parte di soci e/o da parte delle società partecipate e/o appartenenti al medesimo gruppo, nonché garanzie dagli stessi soggetti.
- La società, nell’ambito delle attività di indirizzo e coordinamento, potrà inoltre svolgere – in via esemplificativa e non esaustiva – le seguenti attività:
 - definizione e attuazione di politiche di gruppo e linee strategiche comuni;

- consulenza direzionale, gestionale e finanziaria, incluso il monitoraggio dei rischi e l'ottimizzazione delle risorse;
 - organizzazione e supporto alle funzioni commerciali, di marketing e comunicazione delle società del gruppo, incluse attività di promozione, pubblicità e branding;
 - pianificazione e controllo dei processi produttivi, sistemi informativi, procedure amministrative e contabili;
 - ricerca, selezione, formazione e addestramento del personale;
 - attività di ricerca e sviluppo, nonché elaborazione, gestione e conservazione di dati tecnici, economici, contabili e informatici;
 - prestazione di servizi amministrativi, contabili, organizzativi, di segreteria e domiciliazione in favore delle società del gruppo presso sedi o strutture attrezzate.
 - La società potrà inoltre esercitare, in via strumentale o connessa all'oggetto principale:
 - l'acquisto, la gestione, lo sfruttamento economico, la concessione in uso e la cessione di marchi, brevetti, diritti di proprietà industriale e intellettuale e di altre opere dell'ingegno;
 - l'attività di locazione (non finanziaria) e/o comodato di beni mobili propri;
 - l'assunzione di mandati di agenzia, rappresentanza e concessione a vendere, aventi ad oggetto beni materiali e immateriali connessi all'attività svolta, per conto di imprese italiane ed estere.
 - Restano espressamente escluse:
 - la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
 - l'offerta al pubblico di strumenti finanziari e l'esercizio delle attività di cui agli articoli 106 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.);
 - l'esercizio di ogni attività riservata per legge a soggetti iscritti in albi professionali, ove non in possesso dei relativi requisiti o autorizzazioni.
 - La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie (escluse in ogni caso quelle vietate dalla legge), necessarie, utili o comunque opportune al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre imprese o società, italiane o estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
- 5.2 Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico (commi 376 – 384), la Società, nell'esercizio della propria attività, persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
- 5.3 In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:
- responsabilità ambientale: adozione di strategie per gestire e ridurre l'impatto ambientale, promuovendo l'efficienza energetica, la gestione responsabile e sostenibile delle risorse e delle attività di impresa;
 - innovazione e infrastrutture sostenibili: promozione della ricerca e sviluppo nonché dell'adozione di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la sostenibilità di processi, prodotti ed attività aziendali proprie e dei propri clienti;
 - lavoro dignitoso e benessere aziendale: promozione di condizioni di lavoro eque, del rispetto dei diritti umani e dell'equilibrio tra vita privata e lavorativa nonché supporto ai dipendenti nella crescita professionale e personale attraverso la valorizzazione delle caratteristiche di ogni individuo all'interno del contesto lavorativo anche tramite l'adozione di politiche di *welfare* aziendale;
 - parità di genere e riduzione delle disuguaglianze: promozione della parità di genere e delle pari opportunità, adottando pratiche aziendali inclusive e sostenendo iniziative di responsabilità sociale a tali fini;

- sviluppo delle comunità: collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni e altri portatori di interessi per sostenere iniziative di impatto sociale e ambientale positivo, anche attraverso il coinvolgimento di altre aziende, nonché per sostenere l’arte in ogni sua espressione e le realtà museali;
 - ecosistema e portatori di interessi: coinvolgimento dell’intera rete di relazioni, inclusi clienti e *stakeholder* chiave, in modelli e piattaforme di collaborazione per creare una cultura condivisa e amplificare l’impatto degli interventi nell’ambito della trasformazione sostenibile e digitale;
 - ricerca e innovazione: supporto alla ricerca scientifica mediante partecipazione a progetti e collaborazioni con istituti di ricerca e università che adottino modelli c.d. di *open innovation* ossia che promuovano la collaborazione e l’interazione tra organizzazioni interne ed esterne al fine di generare nuove idee, sviluppare soluzioni innovative e portare valore aggiunto al mercato.
- 5.4 La Società potrà infine compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali ritenute dagli organi societari necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell’attività della Società.

Articolo 6 – Altre disposizioni in materia di Società Benefit

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al precedente Articolo 5, paragrafi 5.3 e 5.4, del presente Statuto determinando termini, condizioni e durata dell’incarico.
- 6.2 Il/I soggetto/i responsabile/i è/sono denominato/i “Responsabile/i dell’Impatto”.
- 6.3 Ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico (commi 376 – 384), la Società è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel precedente Articolo 5, paragrafi 5.3 e 5.4, del presente Statuto.
- 6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede altresì alla sostituzione del/dei Responsabile/i dell’Impatto in caso di cessazione dell’incarico per qualsivoglia ragione o causa.
- 6.5 Il Consiglio di Amministrazione della Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che potrà essere parte integrante della rendicontazione di sostenibilità compresa nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio della Società e che dovrà includere le informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. La relazione è resa pubblica sul e scaricabile dal sito internet della Società e in ogni altra forma che il/i Responsabile dell’Impatto dovesse/dovessero ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
- 6.6 La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base di standard di valutazione esterni *pro tempore* applicabili.

Articolo 7 - Definizioni

- 7.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Statuto, i termini e le espressioni in maiuscolo di cui di seguito hanno il significato per ciascuno sottoindicato fermo restando che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale e viceversa:

“ Assemblea ”	indica l’assemblea, a seconda dei casi, ordinaria o straordinaria della Società
“ Azioni ”	indica le azioni tempo per tempo emesse dalla Società e rappresentative del relativo capitale sociale
“ Borsa Italiana ”	indica Borsa Italiana S.p.A.

“Collegio Sindacale”	indica il collegio sindacale della Società
“Consiglio di Amministrazione”	indica il consiglio di amministrazione della Società
“Consob”	indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
“EGM”	indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
“Regolamento Emittenti”	indica il Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
“Regolamento Emittenti EGM”	indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato
“Regolamento OPC”	indica il Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato
“Soci Collegati”	indica gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo – per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile – e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto Azioni della Società
“Statuto”	indica il presente Statuto
“TUF”	indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.

Articolo 8 - Capitale sociale

- 8.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 72.000,00 (settantaduemila) ed è suddiviso in n. 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) Azioni, senza indicazione del valore nominale.
L'Assemblea Straordinaria in data 10 dicembre 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente, in via scindibile e in più tranches entro il termine ultimo del 30 giugno 2028, il capitale sociale per massimi Euro 1.850,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale mediante emissione di massime n. 370.000 azioni ordinarie della Società, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Tecno 2025-2027” approvato in data 10 dicembre 2025 dall'Assemblea ordinaria della Società.
- 8.2 Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.
- 8.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio.

- 8.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge *pro tempore* vigenti, l'assegnazione di utili e/o riserve da utile e/o strumenti finanziari prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.
- 8.5 Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

Articolo 9 – Azioni, libro soci e identificazione degli azionisti

- 9.1 Le Azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto *inter vivos* o *mortis causa*.
- 9.2 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
- 9.3 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF. Il possesso anche di una sola Azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.
- 9.4 Le Azioni si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli articoli 83-*quater*, 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.
- 9.5 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo all'EGM.
- 9.6 Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM, la Società: (i) può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto e (ii) è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. In tal caso, salva diversa previsione inderogabile di legge o regolamentare *pro tempore* vigente, i costi relativi sono ripartiti in misura paritaria tra la Società e gli azionisti richiedenti, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia. Qualora la richiesta di cui sub (ii) venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione, la Società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Articolo 10 – Strumenti finanziari

- 10.1 Nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere, anche mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui sia consentito dalla legge: (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in Azioni, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge, nominative o al

portatore, ordinarie o indicizzate. L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice civile.

Articolo 11 – Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

- 11.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con obbligo di rimborso o meno, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 11.2 I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 11.3 La Società può: (i) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, lettera a), del Codice Civile (ii) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso, totale o parziale, del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso (o parte di essi) ai sensi dell'articolo 2447-bis, lettera b), del Codice Civile. I patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis, lettera a), del Codice Civile non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto. La delibera per la costituzione dei patrimoni di cui all'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a) del Codice Civile, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'articolo 2447-ter del Codice Civile, è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, lettera b), del Codice Civile.

Articolo 12 – Recesso

- 12.1 Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito. Non spetta, tuttavia, il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni.
- 12.2 Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, azionisti della Società si trovino a detenere, o siano loro assegnate, Azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tale disposizione non sarà applicabile qualora le Azioni della Società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-bis, 2325-ter e 2437, comma 4, del Codice Civile.
- 12.3 Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente Articolo 12 il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.
- 12.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Resta altresì inteso che in tutte le ipotesi di recesso troveranno applicazione, nella massima misura prevista dalla legge, le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

- 13.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile,

su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

- 13.2 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 13.3 Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Articolo 14 – Articoli 108 e 111 TUF

- 14.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 14.2 In tutti i casi in cui gli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni attuative del Regolamento Emittenti prevedano che Consob determini il corrispettivo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto, tale corrispettivo sarà pari, ove così previsto dalle suddette disposizioni, a quello della offerta pubblica di acquisto totalitaria precedente ovvero, negli altri casi, anche in deroga alle richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti, al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della stessa categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto a tale soggetto, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato dei titoli degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto o del minor periodo disponibile.
- 14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 14.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 15 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

- 15.1 Il presente Articolo troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM.
- 15.2 Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica tuttavia in caso di revoca

dalla negoziazione su EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 16 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

- 16.1 A partire dal momento in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la disciplina sulla trasparenza come definita nel Regolamento Emittenti EGM (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (come definito ed ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito internet della Società.
- 16.2 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente Articolo, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- 16.3 In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al precedente paragrafo 16.1, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Articolo 17 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

- 17.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto dalla normativa *pro tempore* applicabile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
- 17.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Fermo restando quanto di cui al successivo Articolo 19, paragrafo 19.2, l'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
- 17.3 L'Assemblea può essere convocata, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, paragrafo 19.2, anche fuori dal Comune dove ha sede la Società, purché in Italia, nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
- 17.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge anche *pro tempore* applicabile.
- 17.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 17.6 I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno

precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

- 17.7 I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
- 17.8 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 18 – Competenze e *quorum*

- 18.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria deliberano sugli oggetti ad esse rispettivamente attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti EGM.
- 18.2 Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'EGM, l'Assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni che realizzino un "cam biamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti EGM; e (iii) richiesta della revoca dalle negoziazioni su EGM delle Azioni, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.
- 18.3 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
- 18.4 I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 19 – Intervento in Assemblea e rappresentanza

- 19.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 19.2 Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione (omettendo, in tale ultimo caso, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il notaio.
- 19.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 19.4 Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- 19.5 Ove previsto e/o consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via

telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. In ogni caso, la delega non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

- 19.6 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 19.5, e ove previsto e/o consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il notaio.

Articolo 20 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

- 20.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, la presenza della riunione è assunta dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
- 20.2 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.
- 20.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: (i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, (ii) le modalità e il risultato delle votazioni, e (iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 20.4 Nei casi di legge – ovvero quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di segretario.

Articolo 21 – Assemblee speciali

- 21.1 Qualora, di tempo in tempo, esistano più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto emessi dalla Società, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.
- 21.1 Ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, le deliberazioni dell'Assemblea suscettibili di pregiudicare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai soci titolari di una categoria di Azioni devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Tali decisioni possono essere anche assunte (mediante la manifestazione del voto da parte dei soci titolari di azioni della categoria pregiudicata) nella stessa Assemblea che assume la predetta decisione.
- 21.2 In prima convocazione, le assemblee speciali dei soci titolari di azioni di categoria sono regolarmente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni della categoria interessata; in seconda convocazione, le assemblee speciali dei soci titolari di azioni di categoria sono regolarmente costituite con la partecipazione di oltre un terzo delle azioni della categoria interessata e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi delle azioni presenti.

Articolo 22 – Consiglio di Amministrazione. Numero, durata e compensi degli amministratori

- 22.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.
- 22.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e/o non residenti in Italia, restano incaricati per tre esercizi sociali ovvero per il diverso periodo che sarà determinato dall'Assemblea, fermo restando l'articolo 2383 del Codice Civile, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono dalla

carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

- 22.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
- 22.4 Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su EGM tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a sette membri, dovrà possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF che dovrà essere scelto tra candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM e delle procedure approvate dall'organo amministrativo.
- 22.5 Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* applicabile.
- 22.6 Il difetto, anche sopravvenuto, di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
- 22.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. La remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 22.8 L'Assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e/o un'indennità di fine mandato, che potrà essere costituito anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di una percentuale di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione.

Articolo 23 – Nomina degli amministratori

- 23.1 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva.
- 23.2 Hanno diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, rappresentino, singolarmente o congiuntamente, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea. La titolarità della percentuale minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono: (i) depositate presso la sede della Società ovvero (ii) alla stessa inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società risultante dal Registro delle Imprese. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al suddetto deposito/invio purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 23.3 Ciascun azionista nonché i Soci Collegati e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare diverse liste. Le adesioni presentate e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 23.4 Le liste presentate dagli azionisti devono essere sottoscritte da coloro che le presentano e devono contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore ai candidati da eleggere. Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su EGM, ciascuna lista presentata deve indicare almeno un candidato munito dei requisiti di indipendenza, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette

candidati, individuato ai sensi dell'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

- 23.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 23.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale ovvero inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società risultante dal Registro delle Imprese non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, dovranno essere altresì depositati presso la sede della Società o inviati via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società risultante dal Registro delle Imprese: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato; (iii) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetti la propria candidatura ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle *pro tempore* vigenti disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto per la rispettiva carica; (iv) ove applicabile ai sensi del presente Statuto, evidenza che il/i candidato/i munito/i dei requisiti di indipendenza, di cui all'articolo 22.4 dello Statuto, è/sono stato/i selezionato/i con modalità che potranno essere specificate nell'avviso di convocazione o sul sito internet della Società; (v) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.
- 23.7 Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 23.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate e non potranno quindi essere sottoposte al voto dei soci.
- 23.9 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.
- 23.10 Alla elezione degli amministratori si procederà come segue, non tenendo però conto, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità da eleggere meno uno; il candidato indicato al primo posto della lista sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti che è risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neanche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante consigliere, che, qualora le Azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su EGM, dovrà in ogni caso essere in possesso dei requisiti indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto.

- 23.11 In caso di parità di voti fra due o più liste, si procederà al ballottaggio con votazione da parte dell'intera assemblea e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 23.12 Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su EGM e a seguito dell'applicazione delle procedure di cui sopra, non risultasse nominato l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto, il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come primo in ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente tali requisiti secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Nel caso in cui sia presentata una sola lista il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto sarà tratto da tale lista.
- 23.13 Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista qualora la stessa abbia ottenuto la maggioranza dei voti; in caso contrario, dalla lista è tratto solo uno dei membri e gli altri sono eletti ai sensi del paragrafo successivo.
- 23.14 Per la nomina di amministratori, inclusa senza limitazione la nomina del Presidente, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti (ivi incluso il caso di mancata presentazione di liste), l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla disciplina vigente e allo Statuto.
- 23.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori diversi dall'/dagli amministratore/i in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto, gli altri provvedono a sostituirlo/i con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando, ove possibile, il/i soggetto/i appartenente/i alla medesima lista cui apparteneva/no l'/gli amministratore/i cessato/i, se disponibile/i e purché presenti/no i requisiti richiesti per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.
- 23.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione provvedono a sostituirlo/i con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando, ove possibile, il/i soggetto/i appartenente/i alla medesima lista cui apparteneva/no l'/gli amministratore/i cessato/i, se disponibile/i e purché presenti/no i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 ovvero, in mancanza, con altro/i amministratore/i in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'Articolo 22, paragrafo 22.4 dello Statuto e che sia/no selezionato/i tra candidati sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.
- 23.17 Qualora venga meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero

Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- 23.18 In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente articolo si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.
- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso e nei casi di cui all'art. 2446 del Codice Civile; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e (v) la fusione e scissione nei casi previsti dalla legge (ivi inclusi, senza limitazione i casi di cui agli artt. [2505](#), [2505 bis](#) e [2506-ter](#) ultimo comma del Codice Civile).
- 24.3 Il Consiglio di Amministrazione, anche a cura degli organi delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero per iscritto.

Articolo 25 -Presidenza, delega di poteri, comitati e direttori generali

- 25.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo il meccanismo del voto di lista di cui all'Articolo 23 del presente Statuto.
- 25.2 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, nomina segretario, anche in via permanente e anche estraneo alla Società.
- 25.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti, le modalità di convocazione e, più in generale, il funzionamento del predetto comitato. I membri del comitato esecutivo possono, in ogni tempo, essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo anche in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 25.4 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice civile, può altresì delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vice Presidente/i determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
- 25.5 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero per iscritto, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di

controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- 25.6 Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare uno o più direttore/i generale/i, anche esterno/i al Consiglio di Amministrazione. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni dei singoli direttori generali che possono essere revocati dallo stesso Consiglio di Amministrazione in ogni tempo.

Articolo 26 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione (salvo si tratti di riunione tenuta unicamente tramite mezzi di telecomunicazione) si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero congiuntamente da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica o congiuntamente da due sindaci.
- 26.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica al domicilio di ciascuno amministratore e sindaco effettivo, almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
- 26.3 In caso di assenza, indisponibilità o impedimento del Presidente, la convocazione è fatta dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore delegato, se nominato.
- 26.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.
- 26.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato, o, pure in caso di assenza, indisponibilità o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.
- 26.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte con firma del presidente della riunione e del segretario.
- 26.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva (anche per audio conferenza o videoconferenza) della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente.
- 26.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche o unicamente tramite mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tale caso, non è necessario che il presidente e il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo.

Articolo 27 – Rappresentanza

- 27.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

- 27.2 La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vice Presidente.
- 27.3 In caso di nomina di un amministratore delegato e/o di uno o più consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei poteri di gestione loro delegati.
- 27.4 La rappresentanza spetta anche al/ai direttore/i generale/i, ove nominato, nei limiti dei poteri allo/agli stesso/i conferiti nell'atto di nomina.
- 27.5 La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.
- 27.6 Il Consiglio di Amministrazione e/o ciascun amministratore delegato, se nominato e nei limiti dei poteri di gestione a questi ultimi delegati, può conferire mandati o procure in seno al consiglio medesimo o a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 28 – Divieto di concorrenza

- 28.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile, salva espressa autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 29 – Collegio Sindacale

- 29.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.
- 29.2 Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 29.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono altresì possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato e integrato, le materie strettamente attinenti alla Società dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 sono: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché gli altri settori di attività indicati nell'oggetto sociale.
- 29.4 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.
- 29.5 Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 29.6 Hanno diritto di presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, rappresentino, singolarmente o congiuntamente, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea. La titolarità della percentuale minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono: (i) depositate presso la sede della Società ovvero (ii) alla stessa inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società risultante dal Registro delle Imprese. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al suddetto deposito/invio purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 29.7 Ciascun azionista nonché i Soci Collegati e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare diverse liste. Le adesioni presentate e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 29.8 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 29.9 Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono

essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente Statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

- 29.10 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale ovvero inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società risultante dal Registro delle Imprese non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, dovranno essere altresì depositati presso la sede della Società o inviati via posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società risultante dal Registro delle Imprese: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) il curriculum vitae di ciascun candidato; (iii) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetti la propria candidatura ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle *pro tempore* vigenti disposizioni di legge e regolamentari nonché dallo Statuto per la rispettiva carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.
- 29.11 Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 29.12 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate e non potranno quindi essere sottoposte al voto dei soci.
- 29.13 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.
- 29.14 Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.
- 29.15 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti *pro tempore* vigenti.
- 29.16 In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.
- 29.17 Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi

L'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

- 29.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità sopra precisate nel presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 – Revisione legale dei conti

- 30.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* applicabile.
- 30.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni di legge *pro tempore* applicabili.
- 30.3 L'assemblea conferisce l'incarico al revisore legale su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 31 – Bilancio e utili

- 31.1 L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.
- 31.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
- 31.4. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli stessi nonché in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 31.5. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.
- 31.6. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società e assegnati a riserva.

Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione

- 32.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 32.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 32.3 Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 33 – Operazioni con Parti Correlate

- 33.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 33.2 Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato per le operazioni con parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.
- 33.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in

presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti (o, a seconda del caso, del presidio equivalente), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tali amministratori (o, a seconda del caso, del presidio equivalente), sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

- 33.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti* e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

- 33.5 Le disposizioni di cui al presente Articolo 33 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su EGM e nella misura in cui rimangano quotate su EGM.

Articolo 34 – Disposizioni generali

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.
- 34.2 Nell'ipotesi in cui: (i) le Azioni risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante; o (ii) l'ammissione su EGM determini per la Società – secondo le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti* – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti* e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente Statuto incompatibili con tale disciplina. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto di cui sopra è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello Statuto con l'eliminazione delle clausole dello Statuto eventualmente decadute.

Articolo 35 - Foro competente

- 35.1 Qualunque controversia che sorgesse fra i soci, oppure fra i soci e la Società, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, nonché sulla valutazione delle Azioni da trasferire che comunque abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Napoli. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Certifico io sottoscritta, Giovannella Condò, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto informatico, repertorio numero 39589/18501
Copia ad uso registro imprese.
Milano, 12 dicembre 2025